

## ***Le modifiche alla riforma del lavoro non salvano le partite iva oltre i 18.000 €: sono solo uno specchietto per le allodole.***

di Marco Carrescia

Grande enfasi è stata data, anche dai media, all'emendamento (presentato in Commissione Lavoro al Senato) di modifica dell'art. 9 del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro: le informazioni diffuse hanno accreditato l'esclusione delle partite iva con fatturato annuo superiore ai 18.000 € dall'applicazione dell'art. 9, comma 1, che presume (a determinate condizioni) la natura subordinata del rapporto di lavoro.<sup>1</sup>

Si tratta di una lettura della norma che, oltre a non corrispondere alla realtà, stupisce per la sua superficialità.

L'art. 9 è stato infatti modificato introducendo il comma 1-bis in base al quale la presunzione di cui al comma 1 non opera se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) la prestazione lavorativa è *“connotata da competenze tecniche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto dell'attività”*;
- b) il fatturato annuo del lavoratore autonomo è superiore a 18.000 €.

La sussistenza del requisito relativo al fatturato annuo è un dato oggettivo; così non è, invece, per il requisito relativo alla *“competenza e capacità”* del lavoratore, che è invece soggetto ad interpretazione discrezionale, dovendo valutarsi caso per caso se il lavoratore autonomo abbia *“competenze tecniche di grado elevato, acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze”*.

Risulta pertanto evidente come qualunque committente (che non sia completamente sprovvisto) riterrà del tutto inidonea la *“tutela”* fornita dal comma 1-bis, con la conseguenza che non saranno di fatto più affidati incarichi genuinamente autonomi qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 1, indipendentemente dal fatto che il fatturato annuo del lavoratore autonomo ecceda i 18.000 €.

Il committente che facesse affidamento sulla *“tutela”* del comma 1-bis si troverebbe infatti esposto a contestazioni assai rilevanti se l'Ente accertatore, ed il Giudice nel corso di un'eventuale causa, valutando diversamente dal committente stesso nell'ambito dell'ampia discrezionalità interpretativa

---

<sup>1</sup> La norma di cui all'art. 9 del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro prevede sia (di fatto) presunta la natura subordinata del rapporto di lavoro (collaborazione coordinata e continuativa in assenza di un progetto) qualora sussistano almeno due delle seguenti condizioni:

- durata della collaborazione superiore a otto mesi;
- fatturato superiore all'80% proveniente dalla medesima attività imprenditoriale;
- postazione di lavoro fissa presso una delle sedi del committente.

fornita dalla norma, ritenessero non sussistere, nel caso concreto, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1-bis.

Nella pratica dunque è destituita di ogni fondamento l'affermazione secondo cui è stato previsto uno "scudo" per le partite iva con fatturato annuo superiore ai 18.000 € .

Il comma 1-bis, agli effetti pratici, è come se non esistesse: la definizione più appropriata per tale comma è dunque quella di "*specchietto per le allodole*".

Se il legislatore intende rendere effettivamente operativa la norma di cui al comma 1-bis, la strada più semplice è quella di ritenere sufficiente la sussistenza di una delle due condizioni (in concreto la norma verrebbe applicata solo con riferimento alla soglia di fatturato); del resto non si comprende il motivo per cui debba essere lasciata all'interprete (Giudice) la valutazione in ordine alla "competenza e capacità" del lavoratore autonomo nei casi in cui è lo stesso mercato a riconoscerla (assegnando al lavoratore incarichi per un importo annuo superiore ai 18.000 €).

Un'ulteriore criticità che merita di essere evidenziata riguarda il comma 1-ter, previsto allo scopo di tutelare i professionisti, in base al quale la presunzione di cui al comma 1 non opera con riferimento alle "*prestazioni professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione all'ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli, o elenchi e detta specifici requisiti e condizioni*".

La grande maggioranza delle attività svolte dai professionisti (almeno nel settore tecnico) non è però subordinata dall'ordinamento vigente ad alcuna "iscrizione o requisito".<sup>2</sup>

Possono infatti essere svolte senza vincoli particolari la maggior parte della attività di consulenza (che costituiscono gli incarichi più numerosi), alcune attività di progettazione e quasi tutte le attività di formazione.<sup>3</sup>

Il comma 1-ter costituisce dunque una tutela del tutto inefficace per i professionisti e dovrebbe essere emendato anche qualora l'art. 1-bis venisse modificato ritenendo sufficiente superare la soglia dei 18.000 € annui per escludere il lavoratore autonomo dalla presunzione di cui al comma 1. Infatti il committente, quantomeno per incarichi assegnati nei primi mesi dell'anno, non ha modo di sapere se il fatturato annuo del professionista supererà la soglia dei 18.000 € e non può dunque far altro che operare una previsione sulla base del fatturato dell'anno precedente.<sup>4</sup>

Una previsione comporta sempre un margine di incertezza e dunque il committente, assegnando un incarico alle condizioni di cui al comma 1, avrà sempre il timore che il professionista non raggiunga poi i 18.000 € di fatturato annuo e sarà dunque fortemente disincentivato dall'assegnargli degli incarichi.<sup>5</sup>

A voler essere ottimisti i committenti potranno forse affidare gli incarichi con "relativa tranquillità" ai professionisti più affermati, cioè a coloro che nell'anno precedente a quello dell'incarico abbiano fatturato un importo di gran lunga superiore ai 18.000 € (ad esempio intorno ai 40.000 €), dovendo quantomeno tenere conto del rischio di riduzione del fatturato, eventualità tutt'altro che rara specialmente nei momenti di crisi.

---

<sup>2</sup> In pratica, nel settore tecnico, rientrano nella "tutela" di cui al comma 1-ter alcune attività di progettazione, il collaudo/direzione dei lavori pubblici, ed ad alcuni incarichi specifici nel settore della sicurezza, ad esempio RSP e coordinatori per la sicurezza.

<sup>3</sup> Tra l'altro molte attività di consulenza tecnica, per la loro natura, possono rientrare nella fattispecie di cui al comma 1, richiedendo di essere svolte in un arco di tempo superiore a otto mesi e, conseguentemente, costituendo gran parte del fatturato annuo del professionista.

<sup>4</sup> Il problema riguarderà peraltro tutti i lavoratori autonomi e non soltanto i professionisti.

<sup>5</sup> Paradossalmente il professionista, che non sia soddisfatto della propria condizione, potrebbe addirittura decidere scientemente di non raggiungere la soglia dei 18.000 €, per poi contestare al committente la natura subordinata del rapporto di lavoro da una posizione di estremo favore, in virtù della presunzione di cui al comma 1, anche soltanto per indurlo ad una transazione finalizzata ad evitare la causa di lavoro.

Indubbiamente, invece, i committenti non si sentiranno tutelati nell'affidare incarichi a professionisti con un fatturato più modesto, e dunque a quelli maggiormente in difficoltà ed ai giovani.

Per evitare una penalizzazione (ingiusta ed ingiustificata) dei professionisti, in particolare di quelli più giovani, è dunque indispensabile modificare il comma 1-ter, escludendo dalla presunzione di cui al comma 1 i professionisti iscritti agli albi professionali (per tutte le attività svolte).

Del resto, anche qualora non operi la presunzione di cui al comma 1, i lavoratori (attraverso le cause di lavoro) e gli Enti accertatori (con le azioni di controllo) hanno comunque sempre la possibilità di porre rimedio ai rapporti di lavoro irregolari, mentre se “per legge” si creano le condizioni che di fatto impediscono ai professionisti (soprattutto giovani) di ricevere incarichi genuinamente autonomi, si causa loro un danno (ingiusto) consistente ed irrimediabile.<sup>6</sup>

*Marco Carrescia*  
Politecnico di Torino

---

<sup>6</sup> Il danno è “consistente” poiché riguarda gli incarichi più importanti (che possono eccedere l'80% del fatturato annuo del professionista) ed “irrimediabile” in quanto, anche se la norma venisse poi modificata, i professionisti non potranno recuperare gli incarichi (ed i clienti) “persi per legge”, a causa di una formulazione normativa a dir poco improvida.